

Assicurazione di Rendita Vitalizia

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)

Impresa che realizza il prodotto Mediolanum Vita S.p.A. 
Prodotto Rend & Cap – Tasso tecnico 0%

Data di realizzazione 02/04/2021. Il DIP aggiuntivo Vita pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Mediolanum Vita S.p.A., Compagnia di assicurazione di diritto italiano, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società con unico Socio. Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza, 20079, Basiglio - Milano 3; tel. 02/90491, www.mediolanumvita.it, e-mail: info@mediolanum.it; PEC: mediolanumvita@pec.mediolanum.it. Impresa autorizzata all'attività assicurativa con Decreto del Ministro per l'Industria, per il Commercio e per l'Artigianato n. 8279 del 6 luglio 1973 (G.U. 193 del 27.7.73); iscritta al n. 1.00041 della Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti il patrimonio netto dell'impresa è di 753.745.803 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è di 207.720.000 euro e la parte relativa alle riserve patrimoniali è di 494.975.803 euro.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di Mediolanum Vita S.p.A. (<https://www.mediolanumvita.it/comunicazioni/relazione-solvibilita-condizione-finanziaria>). L'importo del requisito patrimoniale di solvibilità è di 702.657 migliaia di euro, l'importo del requisito patrimoniale minimo è di 217.470 migliaia di euro, l'importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è di 989.528 migliaia di euro e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è 140,83 %.

Al contratto si applica la legge Italiana.



Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

Prestazione in caso di decesso:

Come indicato anche nel DIP Vita, laddove il decesso dell'Assicurato si verifichi prima della scadenza del "Periodo Iniziale", stabilito dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto tra un minimo di 5 ed un massimo di 10 anni, la Compagnia erogherà ai beneficiari designati il capitale residuo rivalutato. L'importo del capitale residuo viene determinato sottraendo al versamento iniziale effettuato dal Contraente gli importi delle rendite pagate e rivalutando l'importo così risultante come più sotto specificato.

In caso di decesso dell'Assicurato dopo la scadenza del Periodo Iniziale, la polizza si intenderà estinta ed il premio pagato resterà acquisito dalla Compagnia.

Prestazione in caso di vita dell'Assicurato:

Come indicato anche nel DIP Vita, il contratto garantisce in un primo periodo, di seguito definito "Periodo Iniziale", stabilito dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto tra un minimo di 5 ed un massimo di 10 anni, una rendita in misura fissa, il cui importo è definito dal Contraente stesso.

L'importo di tale rendita (corrisposta, in via posticipata, in rate: annuali, semestrali, trimestrali, bimestrali o mensili) non potrà comunque essere superiore a quello della rendita vitalizia immediata erogabile alla sottoscrizione del contratto a parità di premio.

La rendita minima annua deve essere almeno pari a € 1.200 con un importo minimo per rata pari a € 200.

Successivamente al "Periodo Iniziale" verrà corrisposta una rendita rivalutabile, definita sulla base del capitale residuo rivalutato.

La polizza prevede l'investimento in una specifica gestione degli investimenti separata dalle altre attività della Compagnia, denominata "MEDINVEST". L'importo della rendita vitalizia pagabile a partire dalla fine del Periodo Iniziale verrà determinato sulla base del capitale residuo rivalutato e del coefficiente di conversione relativo all'età raggiunta dall'Assicurato a tale data; successivamente sarà rivalutato, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, sulla base del tasso di rivalutazione del rendimento conseguito dalla gestione separata MEDINVEST, che viene comunicato dalla Compagnia entro il 28 febbraio di ogni anno.

La misura annua di rivalutazione è pari al minore tra il rendimento realizzato dalla gestione separata MEDINVEST moltiplicato per l'aliquota di retrocessione dell'80% e il rendimento realizzato dalla gestione separata MEDINVEST diminuito di 1,2 punti percentuali.

La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso risultare negativa e resta definitivamente acquisita (consolidamento annuale).



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Vita, viene considerato come escluso ogni rischio differente dal decesso dell'Assicurato avvenuto nel Periodo Iniziale contrattualmente stabilito.



Ci sono limiti di copertura?

Come indicato nel Dip Vita, il decesso dell'Assicurato, se avvenuto nel corso del c.d. "Periodo Iniziale" tra un minimo di 5 ed un massimo di 10 anni, è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia di sinistro: la Compagnia provvede alla liquidazione della prestazione - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento - a fronte del ricevimento della documentazione necessaria indicata nel DIP Vita. Inoltre, la Compagnia, a fronte di particolari esigenze istruttorie per la verifica dell'esistenza dell'obbligazione di pagamento e l'individuazione degli aventi diritto, ha la facoltà di richiedere un'ulteriore documentazione.

Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, ai sensi dell'art. 2952 codice civile, si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. In caso di omessa richiesta di liquidazione della prestazione entro detti termini, la somma dovuta sarà devoluta dalla Compagnia, ai sensi di quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni in materia di rapporti dormienti, a favore di un apposito Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in favore delle vittime di frodi finanziarie.

Liquidazione della prestazione: La Compagnia provvede alla liquidazione della prestazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria. Le rate di rendita rimosse dopo la scadenza non danno diritto al pagamento di interessi da parte della Compagnia.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

In caso di dichiarazioni inesatte o incomplete riguardanti i dati anagrafici dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle rate di rendita dovute e di quelle eventualmente già corrisposte.



Quando e come devo pagare?

Premio

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

Rimborso

Il contraente non ha diritto al rimborso del premio e delle relative trattenute previste per legge.

Sconti

Il presente contratto non prevede sconti.

La Compagnia può, tuttavia, applicare sconti di premio alle sottoscrizioni effettuate da: dipendenti o collaboratori continuativi della Compagnia; dipendenti, Consulenti abilitati all'offerta fuori sede o collaboratori continuativi del distributore Banca Mediolanum S.p.A.; dipendenti o collaboratori continuativi di altre Società del Gruppo Mediolanum. Tali condizioni verranno altresì applicate nei confronti dei rispettivi coniugi e parenti in linea retta e in linea collaterale ed affini entro il secondo grado. La Compagnia o il Distributore, quest'ultimo su autorizzazione e di concerto con la medesima, possono applicare sconti sul premio previsto

	dalla tariffa corrente del prodotto, sulla base di specifiche valutazioni/iniziative anche di carattere commerciale.
--	--

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Come indicato nel Dip Vita, il Contratto si ritiene concluso con la sottoscrizione della Proposta di Polizza. La copertura assicurativa entra in vigore, a condizione che sia stato effettuato il versamento del premio unico, alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso ovvero alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicato nel documento di polizza. Se il versamento del premio unico è effettuato dopo tali date il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento. La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato ove sia superata la durata minima certa di corresponsione della rendita tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 10 anni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Non è prevista la facoltà di revoca della proposta.
Recesso	Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui "è informato", che il contratto è concluso, ovvero la data di sottoscrizione della Proposta, dandone comunicazione scritta alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La Compagnia si riserva inoltre la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione del documento di polizza di spettanza del Contraente. La Compagnia rimborserà entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso il premio versato al netto dei diritti fissi per l'emissione della polizza.
Risoluzione	Non è prevista la risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi ed il contratto non può essere risolto anticipatamente mediante riscatto.

Sono previsti riscatti o riduzioni? []SI [x]NO

La presente polizza non ammette la possibilità di richiedere riscatti o riduzioni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è un contratto di assicurazione di rendita vitalizia, in parte immediata, in parte differita, che prevede nel primo periodo, definito "Periodo Iniziale", l'erogazione di una rendita in misura fissa, il cui importo è definito dal Contraente (pari al massimo alla rendita vitalizia immediata erogabile alla sottoscrizione a parità di premio); in caso di decesso dell'Assicurato durante detto Periodo Iniziale, la Compagnia erogherà ai Beneficiari designati il capitale residuo rivalutato.
L'Assicurato alla data di sottoscrizione della Proposta non potrà avere un'età inferiore a 40 anni e superiore a 85 anni.

Quali costi devo sostenere?

COSTI GRAVANTI SUL PREMIO

TIPOLOGIA DI COSTO	ONERE
Diritti di Emissione (diritto fisso)	€ 0,00
Diritti di Quietanza	€ 0,00
Caricamento	3,6%

La quota parte dei costi di caricamento retrocessa in media al Distributore Banca Mediolanum S.p.A. è pari al 41,67%.

COSTI SULL'EROGAZIONE DELLA RENDITA
Il contratto prevede una commissione percentuale di erogazione della rendita pari all'1,25%, su ciascuna rata. Tale commissione non è retrocessa in alcuna misura al Distributore Banca Mediolanum S.p.A..

COSTI APPLICATI IN FUNZIONE DELLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
La Compagnia trattiene - dal rendimento della Gestione Separata MEDINVEST - un valore, denominato rendimento trattenuto, pari al maggiore tra:
- rendimento lordo realizzato dalla Gestione Separata MEDINVEST moltiplicato per un'aliquota del 20%,
e
- rendimento minimo trattenuto quale commissione di gestione pari a 1,2 punti percentuali.

Il rendimento trattenuto non è retrocesso in alcuna misura al Distributore Banca Mediolanum S.p.A..

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami di pertinenza di Mediolanum Vita S.p.A. dovranno essere indirizzati a: Mediolanum Vita S.p.A., Ufficio Reclami, via F. Sforza - Palazzo Meucci - Milano 3 - 20079 Basiglio (MI), anche trasmessi via fax al numero 02/9049.2649 o via e-mail all'indirizzo ufficioreclami@mediolanum.it oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioreclami@pec.mediolanum.it . La Compagnia fornisce riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN- NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>I premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni fatte nello Stato ai sensi dell'Art. 11 dell'allegato C della tariffa annessa alla legge 29/10/1961, n.1216. Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza del contratto, limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato (considerando anche il rendimento riconosciuto, sotto forma di tasso tecnico, nella determinazione della rendita iniziale), sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%. Tali rendimenti saranno computati nella misura del 48,08% qualora siano riferibili alle obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni), ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detti rendimenti.</p> <p><i>Normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)</i></p> <p>Dal 1° luglio 2014 è in vigore la normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), che prevede determinati obblighi di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi.</p> <p>Al riguardo l'Italia ha sottoscritto con il Governo degli Stati Uniti d'America un accordo intergovernativo, ratificato con la Legge 18 giugno 2015, n. 95, del tipo "modello IGA 1" per migliorare la compliance fiscale internazionale nonché per applicare la predetta normativa FATCA.</p> <p>In virtù di tale accordo le istituzioni finanziarie residenti in Italia sono tenute a verificare lo status di US Person ai fini FATCA di ciascun cliente, sulla base dei dati anagrafici nonché delle dichiarazioni fornite in sede di sottoscrizione per il tramite del Distributore. Qualora la documentazione risulti incompleta o inesatta l'istituzione finanziaria non procederà all'apertura di alcun rapporto.</p> <p>Il sottoscrittore sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla Compagnia, anche per il tramite del Distributore, che determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale, pena l'applicazione, nei casi previsti, di un prelievo alla fonte del 30% sui pagamenti provenienti da prodotti/servizi di fonte statunitense ("withholdable payments") da esse ricevuti.</p> <p>Inoltre, le istituzioni finanziarie residenti in Italia, sono tenute a comunicare annualmente all'Amministrazione Finanziaria del proprio Paese i dati relativi ai conti che risultino detenuti da determinati investitori statunitensi ("specified U.S. persons"), da entità non finanziarie passive ("passive NFFEs") con titolari effettivi investitori statunitensi, nonché i pagamenti effettuati ad istituzioni finanziarie non statunitensi che non rispettino la normativa FATCA ("non-participating FFIs"). L'Amministrazione Finanziaria provvede, a sua volta, a trasmettere</p>
---	---

<p>le suddette informazioni alla competente autorità statunitense (Internal Revenue Service – IRS).</p> <p>La predetta segnalazione riguarderà sia l'ipotesi di residenti fiscali negli USA, sia laddove previsto dalla normativa, nel caso di presunzione che tali soggetti abbiano le condizioni indicate.</p> <p><i>Normativa Common Reporting Standard (CRS)</i></p> <p>Dal 1° gennaio 2016 sono in vigore le disposizioni previste da nuovo standard di scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali promosso dal G20 e dall'OCSE con l'obiettivo di rafforzare le misure contro l'evasione fiscale internazionale. Tali disposizioni denominate CRS, Common Reporting Standard, sono state recepite dall'Unione Europea con la Direttiva 2014/107/UE e dall'Italia con la Legge 95 del 18 giugno 2015.</p> <p>La nuova normativa ha introdotto l'obbligo, per gli intermediari finanziari (esempio: banche, compagnie assicurative, SGR, società fiduciarie etc.) di acquisizione del Codice Fiscale e di una autocertificazione attestante la Residenza Fiscale per tutti i Clienti titolari di prodotti d'investimento/assicurativi.</p> <p>L'Assicurato sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare all'intermediario finanziario emittente, anche per il tramite del Distributore, eventuali cambiamenti che determinano modifiche in relazione alla propria residenza fiscale.</p> <p>La normativa prevede che a partire dal 2017 (per i dati al 31/12/2016) l'Intermediario finanziario provveda a segnalare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai clienti che presentano residenze fiscali diverse da Italia e alle "passive NFE" con titolari effettivi con (una o più) residenze fiscali diverse dall'Italia. Successivamente l'Agenzia delle Entrate provvederà ad elaborare i dati ricevuti per inviarli alle autorità fiscali dei Paesi aderenti al CRS; contestualmente l'Agenzia delle Entrate riceverà a sua volta i dati relativi a contribuenti italiani che detengono rapporti finanziari in Paesi aderenti CRS. La predetta segnalazione riguarderà sia l'ipotesi di residenti fiscali in paesi diversi dall'Italia che aderiscono allo scambio di informazioni, sia laddove previsto dalla normativa, nel caso di presunzione che tali soggetti abbiano le condizioni indicate.</p> <p><i>Scambio di informazioni ai sensi della Direttiva c.d. "DAC6"</i></p> <p>In data 25 giugno 2018 è entrata in vigore la Direttiva UE 2018/822 – c.d. Direttiva DAC6 - concernente lo scambio automatico di informazioni fra i Paesi appartenenti alla UE che, laddove sussistessero i presupposti, impone agli intermediari finanziari di segnalare meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva di natura transfrontaliera, individuati tramite un elenco di "elementi distintivi" di cui all'allegato IV della Direttiva e che presentano una forte connotazione di elusione e abuso fiscale.</p> <p>In Italia, la Direttiva citata è stata recepita con il D.Lgs. n. 100 del 30 luglio 2020, in vigore dal 26 agosto 2020.</p>
--

AVVERTENZA

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA

AVVERTENZA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.